



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

Ordinanza

**Adozione del Regolamento degli accosti, dei servizi tecnico-nautici e di sicurezza
del Porto di Ancona e Falconara Marittima**

Il Capo del compartimento e del circondario marittimo e Comandante del porto di Ancona e Falconara Marittima:

Premesso che la disciplina della gestione degli ormeggi del porto di Ancona e degli approdi di Falconara Marittima e quella inerente ai servizi portuali di competenza dell'Autorità marittima è contenuta nel regolamento del porto approvato con ordinanza n. 59/1999, nonché in altre molteplici ordinanze emanate nel corso degli anni;

Ritenuto opportuno aggiornare e riunire tutta la disciplina citata in un unico provvedimento che la renda maggiormente intellegibile, contribuendo così ad aumentarne l'efficacia applicativa e tutelando meglio i sottesi interessi di sicurezza (*safety*); l'unico testo regolamentare, così elaborato, costituirà altresì la base unica su cui innestare tutti gli aggiornamenti che si renderanno necessari in futuro, fatte salve situazioni contingenti o talune ordinanze, che rimangono autonome, indicate nel testo del regolamento;

Visti, in relazione alle potestà di cui il presente provvedimento costituisce esercizio:

- gli articoli 17, 30, 62 e 81 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e l'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con riferimento alle attribuzioni del comandante del porto e capo del compartimento marittimo;
- la legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento all'articolo 14, a norma del quale spettano all'Autorità marittima "le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative";
- l'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma del quale gli uffici di cui all'articolo 16 del codice della navigazione e all'articolo 2 del relativo regolamento di esecuzione sono uffici marittimi periferici del Ministero, dipendenti dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, e "svolgono, in sede decentrata, le attribuzioni previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali nelle materie di competenza del Ministero";

Tenuto conto	del Piano regolatore del porto di Ancona e Falconara Marittima (approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 luglio 1988, n. 1604) e dei relativi adeguamenti e varianti, letti alla luce delle linee guida per la redazione dei piani regolatori di sistema portuale, adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel 2017, del Documento di programmazione strategica di sistema portuale (adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 aprile 2024, n. 106) e della deliberazione del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale (AdSP-MAC) n. 72 del 28 novembre 2023, inerente alle destinazioni d'uso delle banchine della nuova darsena del porto di Ancona; il tutto, congiuntamente al nuovo piano regolatore portuale, in fase di redazione alla data di approvazione del presente regolamento;
Visti	i <i>Port Security Plan</i> (PSP) del porto di Ancona e i <i>Port Facility Security Plan</i> (PFSP) degli impianti portuali di Ancona e di Falconara Marittima, nonché il quadro normativo inerente alla <i>security</i> portuale, ivi comprese le direttive emanate dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Autorità competente e punto di contatto per la sicurezza marittima e dei porti a norma del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 giugno 2004, n. 11444;
Constatato	il contenuto della disciplina inerente ai servizi tecnico nautici del porto di Ancona e Falconara Marittima e, in particolare: - per il pilotaggio, il regolamento approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8 giugno 2023 e i relativi decreti ministeriali di obbligatorietà, a norma dei quali, fatta salva la facoltà dell'Autorità Marittima di imporre comunque la presenza del pilota a bordo ai fini della sicurezza della nave, del porto e della navigazione, esso è obbligatorio: - per l'entrata e l'uscita delle navi e per i movimenti all'interno del porto, esclusi quelli che si effettuano lungo la stessa banchina quando non comportino l'uso dei rimorchiatori o delle macchine; - per l'arrivo, la partenza ed i movimenti alle strutture d'ormeggio dell'API di Falconara Marittima denominate isola e pontile e isola; - per l'ormeggio alla monoboa-SPM dell'API di Falconara Marittima; Sono esentate dall'obbligatorietà del pilotaggio: - le navi militari; - le navi con stazza lorda (GT) inferiore a 500 tonnellate; - le navi da pesca diverse da quelle adibite alla pesca oceanica; - i rimorchiatori addetti al servizio portuale; - le navi adibite al traffico locale e al servizio nei porti; Possono inoltre richiedere di fruire del pilotaggio tramite VHF, quando il comando di bordo dimostri la conoscenza della lingua italiana: - le navi inferiori a 2200 tonnellate di stazza lorda (GT) che non facciano uso del rimorchiatore; - i mezzi veloci HSC fino a 5500 tonn. con frequenza almeno giornaliera, che non facciano uso del rimorchiatore; - navi traghetto fino a 15000 tonn. di stazza lorda (GT); ◦ limitatamente alla partenza; ◦ dotate di elica trasversale prodiera (<i>bow thruster</i>);

- con frequenza regolare;
 - se non fanno uso del rimorchiatore;
 - quando il Comandante della nave abbia effettuato al comando della medesima nave (o nave simile), nei dodici mesi precedenti, almeno 20 approdi con l'assistenza del pilota a bordo;
- le navi petroliere fino a 5000 tonnellate di stazza lorda (GT) che operano al pontile della Raffineria API di Falconara Marittima:
- limitatamente alla partenza;
 - se non fanno uso del rimorchiatore;
 - quando il Comandante della nave abbia effettuato nei dodici mesi precedenti, almeno 20 approdi con l'assistenza del pilota a bordo;
2. per il rimorchio, dal regolamento approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2017, il cui articolo 12 stabilisce la facoltatività dell'uso dei rimorchiatori nel porto e nella rada di Ancona e Falconara Marittima, ferma la potestà dell'Autorità marittima di imporre l'obbligatorietà in ragione del carico o del tipo di nave, delle condizioni meteomarine avverse o di esigenze di sicurezza del porto o delle navi;
 3. per l'ormeggio, dal regolamento approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2018, il cui articolo 15 disciplina il relativo regime di riserva e ne prevede l'obbligatorietà, in sintesi, per le unità di stazza lorda pari o superiore a 500 GT, con talune esenzioni;
- Acquisito il parere favorevole dell'AdSP-MAC, reso con nota prot. n. 6902 del 16.4.2026, acquisita al prot. n. 23642 del 17.4.2026, che perfeziona l'intesa di cui all'articolo 14, comma 1-ter, della legge n. 84 del 1994, quanto alla disciplina e all'organizzazione dei servizi tecnico-nautici;
- Tenuto conto delle istruttorie condotte sia sul regolamento nel suo complesso, sia sui singoli capi, come da documentazione conservata agli atti d'ufficio, nell'ambito delle quali sono stati sentiti i principali portatori di interesse, pubblici e privati;

ORDINA

Articolo 1 - Approvazione del regolamento

1. È approvato l'allegato "Regolamento degli accosti, dei servizi tecnico-nautici e di sicurezza del porto di Ancona e Falconara Marittima", di seguito denominato "regolamento", che costituisce parte integrante della presente ordinanza.
2. Il regolamento entra in vigore alle ore 08.00 del giorno 6 luglio 2026.

Articolo 2 - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, di cui all'articolo 1, comma 2, sono abrogate le seguenti ordinanze:
 - 1) ordinanza n. 13/1983: operazioni di lavaggio delle cisterne mediante utilizzo del petrolio greggio trasportato (*crude oil washing* - COW);
 - 2) ordinanza n. 11/1987: regolamento per l'imbarco e lo sbarco di moto e autoveicoli dai traghetti di linea;
 - 3) ordinanza n. 51/1987: norme sul rizzaggio e derizzaggio sui traghetti di linea;

- 4) ordinanza n. 124/1988: divieti per il bacino Fincantieri;
- 5) ordinanza n. 105/1990: norme per la movimentazione di merci pulverulente;
- 6) ordinanza n. 119/1997: divieti di transito, sosta e ormeggio per unità presso le strutture API;
- 7) ordinanza n. 59/1999: regolamento sulla disciplina degli accosti nel porto di Ancona e alle strutture API;
- 8) ordinanza n. 39/2000: servizio di disinquinamento per unità ormeggiate alla Monoboa-SPM di API;
- 9) ordinanza n. 46/2001: disciplina imbarco/sbarco veicoli traghetti di linea;
- 10)ordinanza n. 58/2001: misure di sicurezza per l'impianto di rifornimento carburanti sito nell'approdo turistico Marina Dorica;
- 11)ordinanza n. 64/2002: proroga dell'ordinanza n. 46/2001, disciplina imbarco/sbarco veicoli traghetti di linea;
- 12)ordinanza n. 77/2002: esecuzione di lavori con uso di fiamma;
- 13)ordinanza n. 1/2004: deposito temporaneo e sosta delle sostanze pericolose nelle aree apposite della nuova darsena e del molo Luigi Rizzo;
- 14)ordinanza n. 3/2004: assistenza dei rimorchiatori e servizio antinquinamento alla Monoboa-SPM di API;
- 15)ordinanza n. 33/2004: norme per l'ormeggio all'impianto di distribuzione di gasolio SIF ubicato alla banchina n. 18 del porto di Ancona;
- 16)ordinanza n. 10/2006: norme per il servizio di rimorchio in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli;
- 17)ordinanza n. 15/2006: regolamento per l'ormeggio delle navi da crociera nel porto di Ancona;
- 18)ordinanza n. 69/2006: obbligo di deposito del piano antincendio per navi in arrivo nel porto di Ancona;
- 19)ordinanza n. 76/2006: disciplina del servizio integrativo antincendio nel porto di Ancona;
- 20)ordinanza n. 142/2007: obblighi di notifica e conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi;
- 21)ordinanza n. 13/2008: aggiornamento delle condizioni per l'ormeggio delle navi da crociera;
- 22)ordinanza n. 31/2008: modifiche al regolamento dell'ordinanza n. 59/1999 con riferimento alle misure di sicurezza per le manovre di entrata e uscita;
- 23)ordinanza n. 58/2009: controlli dei livelli di H₂S per petroliere destinate agli approdi di Falconara Marittima;
- 24)ordinanza n. 83/2010: misure di sicurezza per l'ormeggio e il disormeggio alle banchine della nuova darsena;
- 25)ordinanza n. 109/2010: misure di sicurezza per l'ormeggio e il disormeggio delle navi *bulk carrier* con stazza tra 25.000 e 42.000 GT alle banchine 23-25 della nuova darsena o 20-21-22 del porto storico;
- 26)ordinanza n. 131/2010: modifiche all'ordinanza n. 119/1997, con riferimento ai divieti vigenti in prossimità delle strutture API;

- 27)ordinanza n. 38/2011: parametri per l'ormeggio presso le strutture API;
- 28)ordinanza n. 45/2012: misure per l'ormeggio e il disormeggio all'isola e al pontile API;
- 29)ordinanza n. 14/2013: regolamento per il servizio di trasporto di persone o cose dalle navi che sostano nel porto e nella rada di Ancona e Falconara Marittima;
- 30)ordinanza n. 15/2013: misure di *port security*;
- 31)ordinanza n. 106/2014: regolamento per l'uso del servizio di rimorchio per navi dirette alla nuova darsena del porto di Ancona;
- 32)ordinanza n. 30/2015: regolamento per l'esercizio del bunkeraggio a mezzo bettolina nel Circondario marittimo di Ancona;
- 33)ordinanza n. 102/2015: integrazione della tabella di cui all'articolo 10 dell'ordinanza n. 59/1999, con riferimento alla tipologia di navi autorizzate all'ormeggio alla banchina n. 26;
- 34)ordinanza n. 11/2016: pescaggio massimo per l'ormeggio alla banchina n. 26;
- 35)ordinanza n. 12/2016: ormeggio della motonave *MSC Sinfonia* nel porto di Ancona;
- 36)ordinanza n. 4/2017: limitazione del pescaggio per le navi che ormeggiano o disormeggiano alla banchina n. 26 del porto di Ancona;
- 37)ordinanza n. 12/2018: pescaggio massimo per l'ormeggio alla banchina n. 26;
- 38)ordinanza n. 46/2018: modifica dell'ordinanza n. 30/2015, con riferimento alle condizioni specifiche per il bunkeraggio a mezzo bettolina alle diverse banchine del porto di Ancona;
- 39)ordinanza n. 47/2018: misure di sicurezza per l'ormeggio delle navi da crociera di stazza superiore a 60.000 tonnellate;
- 40)ordinanza n. 140/2018: disposizioni per il pilotaggio della bettolina;
- 41)ordinanza n. 13/2019: regolamento a norma dell'articolo 68 del codice della navigazione per l'esercizio delle attività economiche nei porti del Compartimento marittimo di Ancona esclusi dalla giurisdizione dell'AdSP-MAC;
- 42)ordinanza n. 147/2019: misure per l'eccezionale stazionamento in porto delle bettoline adibite al servizio di bunkeraggio;
- 43)ordinanza n. 57/2020: modifiche all'ordinanza n. 45/2012 inerente alle strutture API;
- 44)ordinanza n. 64/2020: limitazione del pescaggio per le navi che ormeggiano o disormeggiano alla banchina n. 26 del porto di Ancona;
- 45)ordinanza n. 29/2021: nuove condizioni per l'ormeggio delle navi da crociera;
- 46)ordinanza n. 46/2021: condizioni per l'ormeggio delle navi da crociera con stazza superiore a 60.000 tonnellate;
- 47)ordinanza n. 22/2022: modifica dell'ordinanza n. 46/2021, con riferimento alle condizioni per l'ormeggio delle navi da crociera;
- 48)ordinanza n. 70/2022: disciplina dell'ormeggio nel porto peschereccio di Ancona (Mandracchio);
- 49)ordinanza n. 97/2023: regolamento delle attività subacquee professionali nei porti del Circondario marittimo di Ancona.

2. I rinvii alle ordinanze di cui al comma 1, contenuti in altri provvedimenti dell'Autorità marittima, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento. Le

antinomie tra il regolamento e le ordinanze non espressamente abrogate sono risolte in conformità al regolamento.

Articolo 3 - Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'aggiornamento delle pubblicazioni nautiche, le agenzie marittime raccomandatarie locali assicurano, conservandone evidenza documentale, che i comandanti delle navi rappresentate, in transito nel porto di Ancona e negli approdi di Falconara Marittima, dispongano di copia del regolamento.
2. La presente ordinanza e il regolamento sono pubblicati nel sito internet istituzionale della Capitaneria di porto di Ancona. Gli aggiornamenti del regolamento, disposti con successive ordinanze, sono integrati nel testo, con evidenziazione in grassetto delle disposizioni modificate.

IL COMANDANTE
Ammiraglio Ispettore (CP) Vincenzo VITALE

Firmato Digitalmente da/Signed by:

VINCENZO VITALE

In Data/On Date:

venerdì 3 luglio 2026 08:47:45